

Allegato "A" al repertorio n.22399/12913

STATUTO

DELLA

FONDAZIONE DETTONI FABRIS CASORATE E.T.S.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, per volontà testamentaria del signor Giovanni Dettoni (nato a Somma Lombardo il 13 febbraio 1942 e deceduto il 13 giugno 2020), a ricordo del testatore, dei suoi genitori Carlo e Adele Fabris, degli zii Giovanni e Clara e dei nonni materni e paterni, una Fondazione denominata

"FONDAZIONE DETTONI FABRIS CASORATE E.T.S.".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, quali disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (nel prosieguo Codice del Terzo settore o CTS) e con l'iscrizione nel RUNTS consegue la personalità giuridica.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Casorate Sempione, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, in conformità alle volontà testamentarie espresse dal benefattore Giovanni Dettoni, scopo della Fondazione è quello di gestire le risorse ed erogare l'utile annua-

le per aiutare le persone in difficoltà di Casorate Sempione e quelle assistite dalla Associazione Per Andare Oltre ONLUS (organizzazione di volontariato con sede in Somma Lombardo, piazza Publio Cornelio Scipione n.3, Codice Fiscale 02415530126), finanziare corsi di formazione per volontari, istituire borse di studio per studenti delle materie di indirizzo sociale.

La Fondazione, in conformità alle predette volontà testamentarie ed all'art. 5 del Codice del Terzo settore, intende perseguire lo scopo mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'art. 5 CTS);
- beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione in denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 (lettera u dell'art. 5 CTS).

ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché

secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa, in attuazione della volontà del disponente, al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dell'art. 7 CTS.

Il patrimonio della fondazione è composto:

a) - dal patrimonio iniziale, rappresentato dal lascito testamentario disposto dal defunto Giovanni Dettoni, di valore non inferiore all'importo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) previsto dall'art. 22, comma 4 CTS, come risulta da relazione giurata allegata all'atto costitutivo;

b) - dai successivi incrementi, che potranno essere effettuati mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità suscettibili di valutazione economica ed impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da terzi per il perseguimento dello scopo della fondazione;

c) - dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato dell'alienazione dei beni compresi nel lascito testamentario del signor Giovanni Dettoni o successivamente

entrati a far parte del patrimonio;

d) - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

e) - da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari;

f) - da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

g) - dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie e strumentali;

h) - dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 - DOVERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO

Il Consiglio di amministrazione opera con la perizia, prudenza e diligenza necessarie a salvaguardare il patrimonio dell'ente, vigilando sui decrementi. Qualora il patrimonio della Fondazione risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo previsto dalla legge, in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione deve, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo o assumere le deliberazioni previste in alternativa dalla legge.

ART. 7 - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, al fine

di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari o dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità all'art.7 CTS.

ART. 8 - VOLONTARI

La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi anche dell'opera di volontari, svolgenti per propria libera scelta attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione della Fondazione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro nemmeno indiretto.

I volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i volontari in conformità all'art. 18 CTS.

ART. 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione

ne approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 CTS.

Nei casi di legge, entro lo stesso termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 CTS.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente.

ART. 10 - ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti, se previsto per legge.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 11 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto di tre membri, e precisamente:

- il Sindaco pro-tempore del Comune di Casorate Sempione o un suo delegato;
- il parroco pro-tempore della Parrocchia di Casorate Sempione, o un suo delegato;
- il Presidente dell'Associazione Per Andare Oltre ONLUS, o un suo delegato.

La durata in carica di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione coincide con la carica funzionale da cui discende o con quella del delegante. In ogni caso, la cessazione dalla carica di Consigliere di amministrazione della Fondazione in conseguenza della cessazione dalle funzioni dalle quali promana ha effetto dal momento della presa d'atto del subentro del nuovo consigliere di amministrazione da parte del Consiglio stesso.

Qualora la carica di consigliere di amministrazione della fondazione sia attribuita dai predetti soggetti ad un delegato:

- il soggetto delegante può revocare il delegato dalla carica, provvedendo alla sua sostituzione;
- se per qualsiasi causa viene a mancare un consigliere di amministrazione, la sua sostituzione compete al soggetto che lo ha designato.

In caso di scioglimento dell'Associazione Per Andare Oltre ONLUS, la competenza a designare il consigliere di amministrazione spetterà all'ente a cui favore verrà devoluto il patrimonio dell'associazione stessa o, in mancanza, spetterà congiuntamente al Sindaco ed al Parroco di Casorate Sempione. In tale ultimo caso, detto consigliere di amministrazione durerà in carica tre esercizi.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non è attribuito alcun compenso, ma spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART.12 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio stesso, tra i suoi componenti e durerà in carica fino al momento in cui decadrà dalla carica di consigliere.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, un Vice Presidente, con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

ART. 13 - COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di amministrazione sono affidati tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, al Consiglio di amministrazione compete:

- individuare ed approvare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;

	- gestire la Fondazione, in ogni suo aspetto, compiendo qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvedendo al conseguimento dello scopo;	
	- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;	
	- approvare il bilancio di esercizio e, eventualmente, il bilancio sociale;	
	- approvare eventuali regolamenti, quali quello relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, nonché all'erogazione delle prestazioni e dei servizi;	
	- nominare, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;	
	- nominare, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;	
	- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;	
	- deliberare eventuali modifiche statutarie, anche integrando le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 CTS;	
	- deliberare la modifica dell'indirizzo della sede della Fondazione, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, uffici e unità locali;	
	- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;	
	- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal-	

lo statuto alla competenza dell'organo amministrativo.

ART. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi di urgenza è sufficiente un preavviso di tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti; non sono ammesse deleghe.

Le decisioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Per le modifiche dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di amministrazione, mentre per le decisioni inerenti l'estinzione o lo scioglimento della fondazione occorre il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consi-

gliere di Amministrazione più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede.

In particolare:

- nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della fondazione, nei quali i convenuti potranno affluire;

- ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato da tutti gli altri e deve essere in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- al Presidente della riunione deve essere consentito, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 15 - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO

Laddove lo ritenga opportuno, il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore Generale e il Segretario, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L'organo di controllo è composto da un Sindaco, nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Il Sindaco durerà in carica tre esercizi, fino alla data della riunione del Consiglio che approverà il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 CTS.

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 CTS o ne affida le funzioni all'organo di controllo.

ART. 17 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, scelto tra quelli operanti nel territorio del Comune di Casorate Sempione o dei comuni limi-

